

## Considerazioni sul presunto aumento dei contributi alle scuole non statali

di Osvaldo Roman

Una delle accuse più ricorrenti nei vigorosi messaggi che, non solo i numerosi cialtroni che scrivono di scuola sul web, ma anche autorevoli organizzazioni sindacali, rivolgono al governo Prodi è quella di aver aumentato con la legge finanziaria 2007 i finanziamenti a favore delle scuole paritarie

Si tratta di un falso clamoroso che forse è giunta l'ora di rimuovere definitivamente se si vuole discutere seriamente di fatti reali senza continuare fastidiosamente a rompere le scatole.

Si tratta di una notizia falsa per due ordini di motivi.

Innanzitutto perché nel Bilancio 2006 ai sensi dell'art 1 comma 15 della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005) si era stabilito che nel 2007 i 284.647.000 euro previsti per il 2006 all'UPB 2.1.5.5, sarebbero stati ridotti a 200.676.000 e trasferiti nel capitolo 1292 dell'UPB 2.1.5.7. Analogamente per il 1.008.000 euro del 2006 dell'UPB 3.1.2.15 che si sarebbero ridotti a 725.000 nel 2007 e trasferiti nel capitolo 1292 dell'UPB 2.1.5.7. Così pure nei bilanci degli Uffici scolastici regionali dove alle varie UPB, da 7.1.2.1 a 23.1.2.1, nel 2006 erano stanziati 246.654.000 euro si sarebbe dovuta operare una riduzione a 176.646.000 euro con un trasferimento al capitolo 1292 dell'UPB 2.1.5.7. Si tratta del più clamoroso colpo di ingegno di quel geniale economista che si chiama Tremonti. Costui evidentemente tagliando preventivamente, con riga e squadra, il nuovo bilancio a legislazione vigente che il nuovo governo si sarebbe trovato a dover presentare in Parlamento, non si era evidentemente accorto del male che stava arrecando a santa madre chiesa. Il "malfattore" non è mai stato denunciato per nome e cognome dalle, di norma, oculate autorità cardinalizie evidentemente avendo confessato ed espiato il suo errore.

In totale quindi nel capitolo 1292, Fondo per le scuole non statali, furono assegnati nel bilancio a legislazione vigente 2007( disegno di legge sullo stato di previsione su cui opera la legge finanziaria) **378.047.000** euro.

Rispetto ai **532.301.000** assegnati nel 2006 risultava un taglio di **154.254.000**

La previsione di incremento di **100.000.000** del comma 635 della legge finanziaria ripristina solo parzialmente portandolo a **478.047.000** il fondo complessivo per le scuole non statali.

Quindi rispetto al 2006 la spesa per le non statali segno una diminuzione di 54 milioni di euro. Ciò senza considerare che la legge 289/2002 non è stata rifinanziata.

La vicenda si può riassumere nella seguente tabella:

ANNO	UPB 2.1.5.5 (a)	UPB 2.1.5.7 (cap. 1292)	UPB 3.1.2.15 (b)	UPB Regionali*	TOTALI
2006	284.647.000		1.008.000	246.654.000 0	532.301.000
2007 (a)		200.676.000			
2007(b)		725.000			
2007Regionali		176.646.000			
2007 Totale		378.047.000			378.047.000
Differenza 2007-2006					154.254.000
Finanziaria 2007					100.000.000
Differenza					-54.254.000**

\* Da UPB 7.1.2.1 a 23.1.2.1

\*\* a tale detrazione deve aggiungersi quella di 30 milioni di euro per il mancato rifinanziamento della legge 289/2002 art.2 come integrata dalla legge 350/2003.

In secondo luogo è necessario tornare su un secondo dato di fatto largamente ignorato o travisato. Si continua da più parti infatti a sostenere che la legge 62/2000 ha introdotto nel nostro ordinamento il finanziamento della scuola paritaria. Così dicendo non solo si sostiene una cosa non vera ma soprattutto ci si impedisce di comprendere quale sia oggi la giusta strategia per rispettare in materia il dettato costituzionale.

Infatti nella legge 62/2000 il problema dei finanziamenti viene trattato esclusivamente al comma 13 che testualmente prevede:

**“ A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.”**

Le citate Unità previsionali di base nello Stato di previsione della spesa del MIUR riguardavano rispettivamente le scuole elementari parificate e le scuole materne non statali.

Tali postazioni erano presenti in bilancio, la prima dal 1925 riproposta anche dopo l'assetto definito dalla Costituzione repubblicana, e la seconda dall'approvazione della legge 1073 nel 1962 e dalla introduzione in finanziaria nel 2000 di un capitolo di spesa per il sistema formativo regionale integrato dell'infanzia.

La legge 62 non finanzia dunque le scuole paritarie ma rfinanzia disposizioni già da molto tempo in vigore e che non riguardano specificamente le scuole paritarie. Infatti alle scuole che ottengono tali contributi non è richiesto dalla legge 62 il requisito della parità!

Tali finanziamenti erano rimasti nel bilancio dello Stato anche dopo l'entrata in vigore del DPR 616/74 che ha trasferito le competenze legislative e amministrative sul diritto allo studio alle Regioni.

Essi, per la scuola dell'infanzia risalgono alla legge 1073/62 e alla legge 444/68 (poi confluite nel Testo Unico del 1994) che prevedono contributi per le scuole non statali dell'infanzia (allora materne) in misura dipendente dall'accoglimento gratuito di alunni di disagiate condizioni economiche o dalla somministrazione a loro della refezione scolastica.

Ulteriori interventi finanziari alla scuola dell'infanzia, preesistenti alla legge 62 e riguardavano l'erogazione di sussidi per il sistema prescolastico integrato erano in realtà già stati approvati nella legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2000 cioè prima dell'approvazione della legge di parità.

Per la scuola primaria gli unici finanziamenti preesistenti la legge di parità riguardavano le scuole parificate che stipulavano particolari convenzioni con le quali fra l'altro assumevano con l'Amministrazione scolastica, impegni in materia di accoglienza gratuita degli alunni, di organizzazione delle attività didattiche, di formazione delle classi ecc.

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado non erano mai stati previsti con legge contributi di alcun tipo e solo per via amministrativa, prima nel 1998 e nel 1999 in relazione alla sperimentazione dell'autonomia scolastica, e poi con la legge di bilancio del 2000 furono istituiti i capitoli 3691 e 3692 per sostenere particolari progetti di innovazione.

Vale la pena di ricordare che i suddetti contributi per la loro natura si presentano come interventi per il diritto allo studio concepiti quando ancora non esisteva la scuola materna statale o quando lo Stato veniva surrogato dai privati là dove non arrivava con l'istruzione primaria(oltre alle parificate ridotte oggi ad un numero esiguo, esistevano anche le sussidiate).

La legge 62/2000 prevedeva che allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore il Ministro della pubblica istruzione avrebbe dovuto presentare al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, proporre il definitivo superamento delle disposizioni del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali alle due tipologie delle scuole

paritarie e delle scuole non paritarie.

Dopo vari tentativi per via regolamentare legislativa il Governo Berlusconi ha infilato a fine legislatura la normativa in questione in un decreto legge che riguardava l'università.

L'obiettivo di fondo era quello di conservare il finanziamento previsto dalle convenzioni per le scuole elementari parificate una volta cessato il loro valore giuridico e una volta trasformate eventualmente in paritarie

Le scuole parificate con convenzione avevano degli obblighi di tipo sociale e in cambio ricevevano un contributo. In tutti questi anni probabilmente nessuno ha mai controllato il soddisfacimento di tali obblighi. Talché dal Testo Unico del 1994 si è in attesa del regolamento governativo di attuazione che avrebbe dovuto superare le disposizioni di carattere amministrativo che risalivano, nel caso ai Regi decreti del periodo fascista. Nell' assenza di tale nuova regolamentazione hanno continuato a valere le norme precedenti

**Con la legge n. 27/2006** si rinvia ancora ad un futuro regolamento quella regolamentazione delle modalità di funzionamento delle scuole private non paritarie che in attuazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge 62/2000 si sarebbe dovuto realizzare , appunto con Regolamento. Continuano così assurdamente a valere per tutte le scuole non paritarie e per le scuole primarie parificate (fino al loro esaurimento)le disposizioni che risalgono agli anni trenta.

Ma la scelta più grave della legge 27/2006 riguarda il rinvio ad un successivo Regolamento delle condizioni a cui dovranno sottostare quelle scuole paritarie dell'infanzia e primarie che potranno sottoscrivere la convenzione per il contributo finanziario(già previsto per le ex materne non statali e per le ex parificate). Si tratta dei criteri già previsti per tutte le scuole materne non statali che ottemperavano ai criteri delle legge 1073/62 e per tutte le elementari parificate(cioè convenzionate come da Regio decreto).

**Di queste questioni si dovrebbero occupare oggi le persone serie che hanno a cuore la laicità dello Stato e la difesa della scuola pubblica**